



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Prot. n. 2016/10042

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4874 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della AGENZIA IPPICA ERBA s.r.l.;

Visto l'articolo 20, comma 2, lettere e), l) e m), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione, anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni, ... nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione, ... nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4 comma 4.”*;

Viste le note prot. n. 68620 del 18 agosto 2014 e n. 99213 del 20 ottobre 2015 con le quali la predetta Società è stata invitata a trasmettere la documentazione relativa agli obblighi e doveri del concessionario previsti dalla suddetta convenzione, nonché le note pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia, prot. n. 30369 dell'8 aprile 2014, n. 36170 del 29 aprile 2014 e n. 53146 del 23 giugno 2014, con le quali è stato sollecitato l'invio della documentazione medesima;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte delle suddette comunicazioni, ha trasmesso con pec del 10 novembre 2015 unicamente la dichiarazione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

Vista la nota prot. n. 108015 dell'11 novembre 2015 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato, canone concessione, quote di prelievo sulle scommesse ippiche e saldi dei flussi finanziari per gli anni 2012/2015, nonché sollecitato l'invio della documentazione più volte richiesta, assegnando alla società AGENZIA IPPICA ERBA s.r.l. un ulteriore termine di 20 giorni entro cui completare l'invio della documentazione mancante e regolarizzare la situazione contabile;

Atteso che con la nota sopracitata, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4874, prevista dal citato articolo 20, comma 2, lettere e), l) e m) della convenzione, nonché la sospensione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 1 dicembre 2015, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 21, comma 1,



della citata convenzione di concessione, in caso di mancata regolarizzazione della propria posizione entro il termine assegnato;

Considerato che, il citato concessionario a riscontro della suddetta nota, con pec del 14 dicembre 2015, ha trasmesso la documentazione mancante relativa agli adempimenti convenzionali, ma non ha provveduto a sanare la propria posizione debitoria;

Vista la nota prot. n. 121169 del 21 dicembre 2015, con la quale, a seguito di impegni assunti dallo stesso concessionario per le vie brevi, è stato sospeso il procedimento di decadenza suddetto fino alla data del 6 gennaio 2016, al fine di consentire alla società AGENZIA IPPICA ERBA s.r.l. il pagamento di almeno €24.054,92 per quanto dovuto a titolo di canone di concessione e saldi dei flussi finanziari, quale somma eccedente l'ammontare del presunto credito derivante dall'ipotesi transattiva in essere con questa Agenzia;

Visto che il concessionario in parola non ha provveduto a regolarizzare la situazione contabile, rappresentando altresì, con e-mail del 21 gennaio 2016, l'impossibilità di poter ottemperare agli impegni assunti entro i termini stabiliti;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n° **4874** per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la società AGENZIA IPPICA ERBA s.r.l., con sede legale in via Fiume, 14/A – Erba (CO).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 2 febbraio 2016

IL DIRIGENTE
Pietro Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993